



Nota operativa per le operazioni relative all'elezione del COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA

(Elezioni mandato 2025-2028)

ART. 1

Disciplina delle elezioni e riferimenti normativi

La presente nota operativa disciplina le elezioni dei/delle componenti del Comitato Paritetico per la Didattica secondo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto del Politecnico di Torino, dall'art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Torino e dagli artt. 4 e 5 del Regolamento di funzionamento del Comitato Paritetico per la Didattica del Politecnico di Torino.

Riferimenti:

Statuto art. 25 comma 4. "Il Comitato Paritetico per la Didattica è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato dei docenti dura tre anni ed è rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale."

RGA art. 13 comma 3. "In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato. L'elezione avviene a turno unico. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. È eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze."

Reg. CPD art. 4 comma 1. "Il Comitato Paritetico per la Didattica è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato dei docenti ha durata triennale, quello degli studenti ha durata biennale ed entrambi sono rinnovabili una sola volta (Statuto, art. 25 comma 4)."

Reg. CPD art. 4 comma 2. "In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato. L'elezione avviene a turno unico. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. È eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze" (Regolamento Generale, art. 13 comma 3)."

ART. 2

Indizione

Le votazioni per eleggere in seno al Comitato Paritetico per la Didattica gli/le 11 componenti, scelti tra i/le professori/esse di prima e seconda fascia e ricercatori/trici a tempo indeterminato nell'ambito di ciascun Dipartimento, sono indette rispettivamente dal/dalla Direttore/trice di ciascun Dipartimento con apposito provvedimento, che ne fissa la data di svolgimento.



ART. 3

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito da tutti/e i/le professori/esse di ruolo di prima e seconda fascia e dai/dalle ricercatori/trici afferenti al Dipartimento che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito dai/dalle professori/esse di ruolo di prima e seconda fascia e ai/dalle ricercatori/trici a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento che si sono candidati/e.

L'elettorato passivo è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L'elettorato passivo è riservato altresì a coloro che non hanno già ricoperto il medesimo incarico per due mandati precedenti anche non consecutivi.

Riferimenti:

RGA art. 13 comma 3. "In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato."

Statuto art. 37 comma 2. "gli elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo."

Statuto art. 37 comma 4. "ogni incarico accademico elettivo può essere rinnovato per una sola volta."

ART. 4

Elettorato attivo e passivo per personale in aspettativa o in sospensione dal servizio

Il personale in aspettativa non obbligatoria e il personale docente in anno sabbatico conserva l'elettorato attivo e può fare parte dell'elettorato passivo, nella condizione che l'eventuale candidatura sia corredata dalla dichiarazione di rinuncia, in caso di elezione, all'aspettativa non obbligatoria o all'anno sabbatico (RGA art. 33 comma 1).

Sono esclusi/e dall'elettorato passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980. Sono esclusi/e dall'elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi/e dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.

ART. 5

Candidature

Le candidature devono pervenire al/alla Direttore/trice di ciascun Dipartimento, che le raccoglie entro il quinto giorno antecedente la data delle votazioni.

Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da almeno cinque elettori/trici ed essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del/la candidato/a, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni elettore/trice può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che il/la candidato/a per il/la quale è stata effettuata la prima sottoscrizione nel frattempo non abbia rinunciato.

Politecnico di Torino

Direzione Affari generali, Relazioni Istituzionali, Archivi e biblioteche

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia tel.: +39 011.090.5753

elezioni@polito.it – <https://www.swas.polito.it/services/elezioni/>



Sono eleggibili i/le candidati/e le cui candidature siano pervenute entro i termini stabiliti.

Il Politecnico di Torino assicura a tutti/e i/le candidati/e condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di esporre i propri programmi utilizzando appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.

Riferimenti:

Statuto art. 37 comma 5. "I professori di I e II fascia nonché i ricercatori a tempo indeterminato che hanno optato per il regime a tempo definito sono incompatibili con l'esercizio di cariche accademiche."

ART. 6 Assemblee pre-elettorali

Per dare modo agli/alle interessati/e di discutere sulle funzioni ed attività del Comitato Paritetico per la Didattica e per consentire la presentazione delle candidature, il/la Direttore/trice può indire una o più assemblee preelettorali.

Art. 7 Commissioni elettorali

Almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni, il/la Direttore/trice nomina la commissione elettorale, qualora ciò sia previsto. Tale commissione è composta da tre componenti effettivi/e ed eventuali supplenti, scelti/e tra i/le professori/esse di prima e di seconda fascia, i/le ricercatori/trici a tempo indeterminato e il personale tecnico-amministrativo. Il/la componente di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Presidente e quello/a di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di Segretario/a.

Non possono far parte della commissione elettorale i/le candidati/e.

Art. 8 Calendario delle elezioni e modalità di svolgimento delle votazioni

Il provvedimento di indizione delle votazioni definisce gli orari di apertura e di chiusura delle votazioni. Le votazioni si possono protrarre oltre l'orario di chiusura indicato nel provvedimento di indizione, onde consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti/e gli/le elettori/trici presenti nel seggio entro l'orario di chiusura.

Le elezioni possono essere effettuate tramite votazione cartacea o elettronica anche esclusivamente in modalità online. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Al termine delle operazioni di voto, ciascuna commissione elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti/e i/le componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli/delle elettori/trici che hanno votato. Successivamente alle operazioni di scrutinio, i verbali devono essere consegnati al/alla Direttore/trice, che procede alla proclamazione del/della candidato/a eletto/a.



Art. 9

Validità delle votazioni e incompatibilità

Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei/delle partecipanti al voto: viene eletto/a il/la candidato/a che ha conseguito il maggior numero di preferenze.

Ogni avente diritto vota per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.

Sono incompatibili con la funzione di componente del Comitato Paritetico per la Didattica le funzioni di: Rettore/trice, Prorettore/trice, Vicerettore/trice o delegato/a del Rettore, Direttore/trice di Dipartimento, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Collegio di Disciplina, Referente di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, Coordinatore/trice di Collegio e Garante degli Studenti.

Riferimenti:

RGA art. 13 comma 3. "L'elezione avviene a turno unico. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. È eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze."

Statuto art. 37 comma 1. "Ogni avente diritto vota per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare."

Reg. CPD art. 5 comma 1. "Le funzioni di Rettore, Prorettore, Vicerettore o delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Collegio di Disciplina, Referente di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, Coordinatore di Collegio, Garante degli Studenti sono incompatibili con quella di componente del Comitato (Regolamento Generale, art. 13 comma 2)."

Art. 10

Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione dei risultati al/alla Direttore/trice del Dipartimento, che deciderà in via definitiva entro i 3 giorni successivi.

I risultati definitivi delle elezioni sono proclamati con decreto del Rettore.

Art. 11

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.